Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 luglio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 23 maggio 1951, n. 357, concernente la proroga degli sfratti nei Comuni che presentano eccezionale penuria di abitazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 1° giugno 1951, all'art. 1, seconda e terza linea, ove è detto: «... il pretore ha facoltà di concedere alla proroga disposta... » ecc., si deve leggere: «... il pretore ha facoltà di concedere, *in aggiunta* alla proroga disposta... », ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 155 DEL 10 LUGLIO 1951:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1951, n. **501.**
Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro, in comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1951, n. **502.**
Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Barracco Roberto fu Luigi, in comune di Cutro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1951, n. **503.**
Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro, in comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1951, n. **504.**
Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro, in comune di Cutro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1951, n. **505.**
Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro, in comune di Zagarise (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1951, n. **506.**
Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro, in comune di Petilia Policastro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1951, n. **507.**
Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro, in comune di Pallagorio (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1951, n. **508.**
Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro, in comune di Santa Severina (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1951, n. **509.**
Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro, in comune di Campana (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1951, n. **510.**
Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro, in comune di Roccabernarda (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1951, n. **511.**
Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro, in comune di Castelsilano (Catanzaro).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 maggio 1951, n. **497.**
Estensione dei benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell'art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, alle Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti godono di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell'art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — VANONI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI

LEGGE 21 maggio 1951, n. **498.**
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 12 agosto 1947, n. 869, è ratificato con la seguente modificazione:
L'art. 4 è abrogato.

Art. 2.

A partire dal 15 marzo 1950 le disposizioni sulle integrazioni salariali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, non si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale.

Con la stessa decorrenza cessa l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria da parte delle compagnie e gruppi portuali.

Art. 3.

All'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788, è aggiunto il seguente comma:

« Il Comitato può demandare a un Sottocomitato la decisione dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni della Cassa per l'integrazione dei guadagni ai lavoratori dell'industria, nonchè lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno ».

Art. 4.

Il primo e il secondo comma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — PELLA — PICCIONI — TOGNI — PETRILLI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 21 maggio 1951, n. 499.

Efficacia delle disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, per il ricupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per il ricupero e la rimessa in efficacia dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane a causa di eventi bellici, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1948 e fino al 31 dicembre 1949, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 7 giugno 1951, n. 500.

Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari e di istruzione artistica di ogni ordine e grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonchè i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di età.

Gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1346, sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1951.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Genova;

Visto il successivo proprio decreto in data 6 settembre 1950 che modifica quello sopra citato;

Vista la nota n. 3921 in data 6 marzo 1951, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova comunica che, a seguito del trasferimento in altra sede del sig. Giacomo Adducci, l'organizzazione sindacale competente ha designato in sostituzione il sig. Emanuele Bregante;

Decreta:

Il sig. Emanuele Bregante è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Genova in sostituzione del sig. Giacomo Adducci.

Roma, addì 9 giugno 1951

Il Ministro: MARAZZA

(3344)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1951.

Costituzione del Comitato di sorveglianza per il controllo delle operazioni inerenti alla liquidazione coatta amministrativa della Società « Reggiane ».

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il proprio precedente decreto 22 maggio 1951, con cui, disposta la messa in liquidazione coatta amministrativa della Società « Reggiane » e nominato il commissario liquidatore nella persona del sig. commendator rag. Francesco Moraglia, è stata fatta riserva di nominare, con successivo decreto, il Comitato di sorveglianza di cui all'art. 198 del decreto 16 marzo 1942, n. 267, per il controllo delle operazioni della liquidazione;

Visto, per la composizione di detto Comitato, che il Ministero dell'industria e commercio ha designato il dott. Alberto Salvatori e che il Comitato del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » in liquidazione ha designato il dott. Guido Rossi Leoni;

Ritenuto che da parte del Ministero del tesoro l'incarico possa essere affidato all'ispettore del Tesoro dott. Carmelo Comes;

Decreta:

E' costituito un Comitato di sorveglianza per il controllo delle operazioni inerenti alla liquidazione coatta amministrativa della Società « Reggiane ».

Detto Comitato sarà composto dal dott. Guido Rossi Leoni, presidente; dal dott. Carmelo Comes e dal dottor Alberto Salvatori, membri.

Il presente decreto, da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1951

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1951
Registro Tesoro n. 10, *foglio n.* 149. — GRIMALDI

(3466)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1951.

Indennità giornaliera spettante al commissario straordinario della Compagnia portuale di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1951, col quale il sig. Salvati Francesco Saverio di Giuseppe è stato nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Castellammare di Stabia;

Riconosciuta l'opportunità di aumentare l'indennità giornaliera assegnata al commissario suddetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'indennità giornaliera lorda assegnata al commissario straordinario della Compagnia portuale di Castellammare di Stabia, sig. Salvati Francesco Saverio di Giuseppe, viene elevata da lire millecinquecento a lire duemila dalla data del presente decreto.

Roma, addì 22 giugno 1951

Il Ministro per la marina mercantile
PETRILLI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

(3464)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1951.

Requisiti per la concessione ai marittimi disoccupati, in attesa d'imbarco, del sussidio di cui alla legge 4 maggio 1951, n. 387.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 1 della legge 4 maggio 1951, n. 387, relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco;

Decreta:

Art. 1.

Il sussidio di cui alla legge 4 maggio 1951, n. 387, spetta:

a) ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco, inscritti, alla data del 1° luglio 1949, nei turni generali degli uffici di collocamento della gente di mare istituiti con decreto Ministeriale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di navigazione effettiva su navi mercantili nazionali munite di ruolo di equipaggio oppure che, avendo compiuto meno di cinque anni di navigazione, contino una navigazione effettiva sulle navi predette pari alla metà del periodo intercorrente tra la data del rilascio del libretto di navigazione e la data del 1° luglio 1949.

Su richiesta del marittimo, può essere escluso dal computo della durata del libretto di navigazione il periodo di tempo eventualmente trascorso in prigionia, al confino o in campo di concentramento o quel periodo per il quale il marittimo possa dimostrare di aver dovuto riparare all'estero per motivi politici.

Sempre su richiesta del marittimo, può essere escluso dalla durata predetta il periodo di tempo intercorrente fra il 10 giugno 1940 e l'8 maggio 1945.

Per i diplomati capitani o macchinisti, immatricolati prima dell'inizio del corso nautico o durante lo svolgimento del corso stesso, la durata del libretto di navigazione è ridotta degli anni di corso posteriori all'immatricolazione;

b) ai marittimi che, pur non possedendo i requisiti di cui alla predetta lettera *a*), siano sbarcati o sbarchino per avvicendamento da navi mercantili nazionali munite di ruolo di equipaggio.

I marittimi che siano sbarcati o sbarchino per avvicendamento posteriormente alla data del 30 giugno 1949 dovranno, per aver titolo al sussidio, provvedere ad inscriversi in uno dei turni generali degli uffici di collocamento della gente di mare entro quindici giorni dallo sbarco;

c) ai marittimi che, possedendo i requisiti di cui alla lettera a), siano sbarcati o sbarchino, dopo il 30 giugno 1949, per infortunio o per malattia o per altro motivo che non sia loro imputabile.

I requisiti di navigazione di cui alla lettera a) non sono richiesti nei riguardi degli orfani dei marittimi che si trovino inscritti nei turni generali degli uffici di collocamento della gente di mare alla data del 1° luglio 1949 e che non abbiano età superiore ai 21 anni.

Art. 2.

I marittimi inscritti nei turni generali di collocamento posteriormente al 30 aprile 1950 potranno, dalle competenti Commissioni, essere ammessi alla percezione del sussidio soltanto dopo che siano trascorsi tre mesi dal giorno della inscrizione nei turni stessi.

Art. 3.

I marittimi inscritti nei turni particolari delle Società di navigazione esercenti linee di p.i.n. (Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia) sono considerati alla stessa stregua degli inscritti nei turni generali; essi, però, potranno dalle competenti Commissioni essere ammessi alla percezione del sussidio soltanto dopo che siano trascorsi nove mesi dal giorno della inscrizione nei turni particolari anzidetti.

Art. 4.

Il sussidio non spetta:

a) ai marittimi che, sbarcati per infortunio o malattia dopo il 30 giugno 1949, godano dell'assistenza delle Casse marittime;

b) ai marittimi che beneficino di pensioni, ad esclusione delle pensioni di guerra, oppure di indennità o sussidi che non siano quelli previsti dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 e dagli articoli 35 e 39 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

c) ai marittimi che abbiano occupazione retribuita;

d) ai marittimi che rifiutino l'imbarco;

e) ai marittimi inscritti nei turni particolari di armatori liberi.

Art. 5.

Per la concessione del sussidio, i marittimi in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, dovranno, non più tardi del terzo giorno del mese successivo a quello cui il sussidio si riferisce, presentare o far pervenire apposita domanda, in carta libera, alla Capitaneria di porto nella cui circoscrizione si trovi l'ufficio di collocamento della gente di mare al quale siano inscritti. Tale domanda dovrà essere rinnovata nei mesi successivi fino al 31 dicembre 1951.

Roma, addì 25 giugno 1951

Il Ministro: PETRILLI

(3465)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione meteorologica mondiale, firmata a Washington l'11 ottobre 1947.

Addì 9 gennaio 1951, in base all'autorizzazione disposta con legge 21 novembre 1950, n. 1237, è stato depositato presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America lo strumento di ratifica da parte dell'Italia della Convenzione dell'Organizzazione meteorologica mondiale, firmata a Washington l'11 ottobre 1947.

(3335)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 148

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 luglio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,89	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,85	» Roma	624,83
» Genova	624,86	» Torino	624,85
» Milano	624,85	» Trieste	624,87
» Napoli	624,90	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 10 luglio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,65
Id. 3,50 % 1902	67,60
Id. 3 % lordo	46 —
Id. 5 % 1935	94,95
Redimibile 3,50 % 1934	69,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	68,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	67,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,40
Id. 5 % 1936	88,95
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,425
Id. 5 % convertiti 1951	99,825
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,35
Id. 5 % 1960	97,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 10 luglio 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,84

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 52.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959).

Serie e Numero		Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato lo smarrimento	Capitale nominale
				Lire
Serie A	207487	Tesoreria provinciale di Bologna . .	Misley Ebe fu Antonio, dom. a Bologna, via D'Azeglio, 92.	5.000
» B	366702	Come sopra	Come sopra	10.000
» B	366703	Come sopra	Come sopra	10.000
» C	125085	Come sopra	Come sopra	50.000
» C	126021	Come sopra	Come sopra	50.000
» C	126022	Come sopra	Come sopra	50.000
» D	275808	Come sopra	Come sopra	100.000
» D	275809	Come sopra	Come sopra	100.000
» D	275810	Come sopra	Come sopra	100.000
» B	621876	Tesoreria provinciale di Milano	Secchi Gianfranco di Edoardo, dom. a Milano, via Jacopino da Tradate, 7.	10.000
» B	621877	Come sopra	Come sopra	10.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 11 giugno 1951 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(3029)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 53.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911 n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960).

Serie e Numero		Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato il titolo	Capitale nominale
				Lire
Serie E	17259	Tesoreria provinciale di Benevento . . .	Carbone Corrado fu Alessio, dom. a Sant'Agata dei Goti (Benevento).	100.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 11 giugno 1951 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(3030)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 54.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 869 — Data: 8 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Bettini Battista fu Pancrazio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 164 — Data: 14 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Lodola Giovanni fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 — Data: 23 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Benedetti Marino fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5631 — Data: 9 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Rubini Patrizia fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 244.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 101 — Data: 21 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pavia — Intestazione: Delfitto Lina vedova Gatti fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 2235.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 — Data: 31 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Mannarino Vincenzo fu Gioacchino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 31 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Mannarino Vincenzo fu Gioacchino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 7100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 — Data: 23 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Rodanò Antonietta fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 955 — Data: 12 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Rosi Aldo di Angiolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6414 — Data: 16 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Caliò Luigi di Antonino — Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 10 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Grimaldi Anna fu Ciro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 275.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 712 — Data: 17 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Arnone Ciro di Ciro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 55.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5670 — Data: 13 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Decembrini Giovan Battista fu Achille — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3089 — Data: 27 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Motta Rosalba di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 3,50 % 1950 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data: 5 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Frambosi Francesco fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 5 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Frambosi Francesco fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 19 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Frambosi Francesco fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 5 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Frambosi Francesco fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 11 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Montemurro Vincenzo fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 5 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Ponzetta Francesco fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2376 — Data: 30 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Zarattin Attilio fu Augusto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3305 — Data: 17 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Quattordio Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1283 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Savoldi Ermenegildo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1079 — Data: 12 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Cavallaro Santo fu Rosario — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1117 — Data: 10 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Sarubbi Filippo di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 453 — Data: 9 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Trotta Michele fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 2530,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 giugno 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3031)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel comunicato relativo alla proroga dei poteri conferiti all'amministratore provvisorio del Consorzio emiliano romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro di Bologna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1951, n. 70, il nome dell'amministratore provvisorio del Consorzio stesso deve intendersi rettificato in Francesco Tassoni.

(3379)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per la nomina di undici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;
Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, che approva i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 4352/12106.2.10 del 29 marzo 1951;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di undici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1951
Registro Difesa-Marina n. 7, foglio n. 410. — CESARI

Notificazione di concorso a undici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso:

a) i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso;

b) i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche o sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti;

c) gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età gli altri. Detti limiti sono elevati di 5 anni ai sensi delle legge 3 maggio 1950, n. 223. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato. di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al primo comma dell'art. 4 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche, De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;
Visus monocolore = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 32, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina — Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici — Divisione stato giuridico, — entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta o che per tale data non fossero completamente documentate.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);
4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;
6) certificato generale del casellario giudiziario;
7) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio o il foglio matricolare;
8) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;
9) originale o copia autentica rogata dal notaio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile, o un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione effettuata su navi della Marina militare.

I documenti indicati ai numeri 1), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali in congedo in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente articolo e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

I posti messi a concorso sono riservati:

a) due ai diplomati capitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento ed ai patentati capitani di lungo corso;

b) sette ai laureati;

c) due agli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie predette, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria *a*), metà ai sottotenenti di vascello di complemento diplomati capitani di lungo corso e metà ai patentati capitani di lungo corso.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero dei posti ad esse assegnati, il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio è adottato fra i sottotenenti di vascello e i patentati capitani di lungo corso, nella categoria *a*).

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore, e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina di grado non inferiore all'8°.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte.

La Commisione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico pratico di cui all'art. 12 della presente notificazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto ovvero al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
PETRILLI

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto

(*D. P.* 18 *luglio* 1949, *n.* 674 Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata mass'ma dell'esame per ogni prova	Coefficente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo . .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile .	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia .	2	—	2
9	Lingua straniera (2) . . .	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti, fino ad un punto intero, a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta, la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
(Parte marittima).

Tesi 1ª. — Amministrazione della navigazione marittima Della attività amministrativa, della polizia e dei servizi nei porti Demanio marittimo: concessioni e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª. — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª — Impresa di navigazione L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª. — Navigabilità della nave Documenti di bordo Partenza ed arrivo delle navi Polizia di bordo Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª. — Del trasporto delle persone e delle cose Il contratto di noleggio Stallie e controstallie Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco Ordini di consegna.

Tesi 6ª. — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni Della responsabilità per urto di navi Assistenza e salvataggio Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª. — Delle assicurazioni marittime Rischi assicurati - Il sinistro Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª. — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª — Del pilotaggio marittimo Del rimorchio La pesca maritima Il lavoro portuale.

Tesi 10ª. — Cause marittime Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª. — Reati marittimi Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime Disposizioni processuali Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª. — Concetti generali del diritto internazionale Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª. — Il campo del diritto internazionale marittimo L'alto mare Il mare territoriale Spazi marittimi particolari Le acque interne Fiumi internazionali Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª. — La polizia del mare e della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª. — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª. — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche I belligeranti nella guerra marittima La corsa Le mine e i sommergibili Blocco marittimo Embargo e angaria Rappresaglia.

Tesi 6ª. — Il diritto di preda nella guerra marittima Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali Navi soggette a preda Carattere nemico delle navi e delle merci Contrabbando di guerra Assistenza ostile - Visita e cattura Giudizio delle prede.

Tesi 7ª. — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato Accentramento e decentramento Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª. — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio Funzionari impiegati e salariati Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª. — Amministrazione centrale dello Stato Amministrazione attiva La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri I Ministeri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª. — Amministrazione consultiva La funzione consultiva in generale Il Consiglio di Stato Ordinamento Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª. — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni Controllo gerarchico Controllo fuori dei rapporti della gerarchia La Corte dei conti Ordinamento Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª. — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale dello Stato I singoli uffici ed organi la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª. — L'amministrazione autarchica locale La Regione La Provincia Il Comune Elementi costitutivi Fini Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª. — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo Genesi dello Stato Teoria dello Stato legittimo Forma degli Stati.

Tesi 2ª. — La sovranità Forme di governo La divisione dei poteri Il Governo rappresentativo Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª. — Il potere legislativo L'elettorato Suffragio universale e suffragio ristretto Le Camere Le prerogative parlamentari Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª. — Il potere esecutivo Composizione Funzioni Ordinanze e decreti Decreti-legge.

Tesi 5ª. — Il potere giudiziario L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª. — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª. — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) Fonti del diritto oggettivo Interpretazione ed applicazione della legge in generale Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª. — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico Inefficacia del negozio giuridico La rappresentanza.

Tesi 3ª. — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche Inizio e fine dei soggetti di diritto Capacità giuridica e capacità di agire Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª. — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto Stato di famiglia: parentela, affinità Sede giuridica della persona Assenza e dichiarazione di morte presunta Atti dello stato civile.

Tesi 5ª. — La famiglia, la potestà Gli organi Matrimonio Filiazione Tutela Curatela Affiliazione.

Tesi 6ª. — Diritti reali Le cose La proprietà Usufrutto, uso e abitazione Servitù Enfiteusi e superficie Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª. — Il possesso Le azioni possessorie La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª. — Le obbligazioni Concetto ed elementi Effetti e garanzie delle obbligazioni Trasmissione delle obbligazioni Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª. — Obbligazioni dal contratto Il contratto: nozione e specie Elementi del contratto Effetti.

Tesi 10ª. — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità Successione legittima Successione testamentaria Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª. — Del contratto collettivo di lavoro Delle società in generale.

Tesi 12ª — Della tutela dei diritti Nozione del processo civile: cenni generali Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire La legge penale Codice e leggi speciali La legge penale nel tempo e nello spazio Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª. — Dei reati in generale Classificazione dei reati Elementi del reato Concorso di più persone nello stesso reato Tentativo Concorso di reati Imputabilità Aggravanti e discriminanti Della recidiva Degli atti di polizia giudiziaria Degli atti di istruzione preliminari Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª. — Delle pene Nozione di pena Pene principali e accessorie - Concorso di pene Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna Misure amministrative di sicurezza Delle sanzioni civili Cenni sull'istruzione sommaria e formale Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio Dell'esecuzione delle misure di sicurezza Delle rogatorie Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni Teoria della domanda e dell'offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito Le banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni Lo scambio internazionale - Libertà di commercio Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare La terra - Sfera celeste e sfera terrestre Coordinate geografiche;

b) L'Italia Configurazione fisica Popolazione Agricoltura e Industria Le comunicazioni terrestri Navigazione interna, marittima ed aerea I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra Rivoluzione della terra intorno al sole Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche I fiumi navigabili Importanza politica ed economica degli Stati europei I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione Varie specie di carte - Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni I fiumi principali Importanza politica ed economica degli Stati asiatici I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari Stretti e canali principali e loro funzione economica I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico Idrografia Popolazione Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'uomo e la terra - Le razze umane Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione Risorse economiche Comunicazioni e commercio I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania Caratteristiche del continente australiano e delle isole Popolazione La vita economica.

(3359)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia negli istituti e nelle scuole di istruzione media

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, che approva il regolamento riguardante i concorsi e gli esami di abilitazione negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica statali;

Visto il regio decreto 7 ottobre 1937, n. 1759, con cui furono ammessi i sistemi « Cima » e « Meschini » nell'insegnamento della stenografia nelle scuole medie statali;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1521, riguardante le norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1938, che approva i programmi stabiliti per gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole medie;

Vista la legge 11 gennaio 1940, n. 16, contenente norme per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia di coloro che, sforniti di un titolo di studio richiesto, sono in possesso di un titolo legale di abilitazione almeno in un sistema stenografico;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 2 settembre 1946, n. 483, concernente l'aumento della tassa per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia negli istituti e nelle scuole di istruzione media. L'abilitazione si consegue soltanto per esame e per i sistemi « Cima » « Gabelsberger-Noe » e « Meschini » (stenografia nazionale).

Gli esami avranno luogo soltanto in Roma presso l'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Duca degli Abruzzi ».

Art. 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, purchè abbiano un'età non inferiore ad anni 21 compiuti alla data del presente bando.

Non è prescritto alcun limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione agli esami è prescritto il possesso del diploma di maturità classica o scientifica, oppure di abilitazione tecnica o magistrale.

Sono equiparati ai titoli predetti le licenze ed i diplomi di scuola media di secondo grado, giusta l'ordinamento anteriore al 1923 e i diplomi conseguiti negli istituti commerciali, industriali, nautici e nelle scuole agrarie medie anteriormente al 1° ottobre 1933.

A coloro che saranno dichiarati abilitati sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento della stenografia, nei tre sistemi legalmente riconosciuti « Cima » « Gabelsberger-Noè » e « Meschini », negli istituti e nelle scuole di istruzione media.

In via eccezionale sono ammessi agli esami indetti col presente bando anche coloro, che, pur sforniti del titolo di studio richiesto, sono in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento della stenografia in uno o due sistemi a seconda se trattisi di candidati che richiedano di sostenere gli esami per due sistemi o per uno soltanto.

I candidati i quali siano già in possesso di un regolare titolo di abilitazione per uno o due sistemi dovranno sostenere, nei soli riguardi del sistema o dei sistemi per i quali non siano già abilitati, la prova pratica di trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa mille parole, le prove orali e la lezione. Essi però dovranno indicare chiaramente nella domanda per quale sistema o per quali sistemi hanno già conseguito l'abilitazione e allegare inoltre l'originale o la copia autentica legalizzata del diploma o dei diplomi di abilitazione.

In tal caso ove abbiano superate le prove conseguiranno l'abilitazione per il sistema o per i sistemi per cui hanno sostenuto l'esame.

Art. 4.

Tutti i candidati sono tenuti al pagamento della tassa di L. 1000 mediante versamento diretto ad un procuratore del Registro, il quale ne rilascia apposita ricevuta, su mod. 72-A da allegarsi alla domanda.

Art. 5.

La domanda di ammissione da presentare nei modi e nei termini fissati dall'articolo seguente, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato, istituto che lo ha rilasciato e luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione, relativa all'esame stesso.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al preside dell'istituto qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su i mutamenti di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, in carta legale debitamente autenticato, dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio di cui all'art. 3 del presente bando;

c) ricevuta del pagamento della tassa (mod. 72-A) di L. 1000 (e non vaglia postale) rilasciata da un procuratore del Registro.

I documenti devono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme di detti documenti non sono necessarie se essi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dell'esame.

La tassa di cui alla lettera c) sarà rimborsata nel caso che gli esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo, o quando il candidato non abbia partecipato a nessuna delle prove.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Art. 6.

Le domande di ammissione redatte su carta legale da L. 24 e corredate di tutti i documenti prescritti, devono essere presentate all'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile « Duca degli Abruzzi » entro novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il preside dell'Istituto assegnerà ai candidati un termine non superiore ai quindici giorni per la regolarizzazione.

Sono esclusi dagli esami i candidati che non abbiano presentato la domanda entro il termine di scadenza prescritto o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti (compresa la tassa), o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui all'articolo precedente.

La data della presentazione delle domande e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'Istituto.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo non si accettano nuovi documenti né sono consentite sostituzioni, anche parziali, dei documenti presentati.

Art. 7.

Il preside dell'Istituto decide dell'ammissione agli esami di abilitazione o della esclusione dei medesimi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso entro quindi giorni al Ministro per la pubblica istruzione il quale decide definitivamente.

In mancanza di comunicazione di esclusione, i candidati si intenderanno senz'altro ammessi salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore e dovranno intervenire alle prove scritte nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*), senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del preside dell'Istituto.

Art. 8.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 9.

La Commissione è nominata dal Ministro ed è composta di non meno di tre membri. Alle eventuali sostituzioni di membri che vengano a mancare durante i lavori, provvede il preside dell'Istituto.

Gli esami comprendono due prove scritte, due prove pratiche, un colloquio e una lezione.

La natura e le modalità delle singole prove sono stabilite dal programma approvato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 21 ottobre 1938, e annesso in allegato *A*.

Le prove scritte e le prove pratiche avranno inizio alle ore otto.

I giorni in cui si svolgeranno le prove orali saranno fissati dalla Commissione esaminatrice.

La scelta dei temi è fatta dalla Commissione anzidetta.

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di dieci punti per ognuna delle prove di esame.

I candidati che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove scritte e pratiche non sono ammessi a sostenere le prove orali.

I candidati ammessi a sostenere le prove orali saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente a mezzo di comunicazione fatta dal presidente della Commissione o dal preside dell'Istituto.

Sono abilitati i candidati che conseguano una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle prove di esame.

Art. 10.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Ministero il quale, accertata la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti, li approva e dispone la pubblicazione dei nomi degli abilitati nel bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero.

I diplomi di abilitazione firmati dal Ministro sono rilasciati agli interessati a cura del Ministero.

I candidati che abbiano conseguito l'abilitazione per ottenere i suddetti diplomi, dovranno farne domanda in carta legale da L. 32 al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie indicando il nome, il cognome,

la paternità, la data ed il luogo di nascita ed allegando una marca da bollo per tassa fissa da L. 32.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 32 al Ministero stesso Ufficio concorsi scuole medie dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito degli esami.

Art. 11.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, valgono le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185.

I provveditori agli studi ed i capi d'istituto delle scuole medie daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 27 giugno 1951

Il Ministro: GONELLA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia secondo i sistemi « Cima » « Gabelsberger-Noe » e « Meschini » (stenografia nazionale) comprendono prove scritte pratiche e orali ed una lezione per ciascuno dei detti sistemi e cioè

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema letterario rispondente ai programmi delle scuole medie superiori, in caratteri ordinari, ore 6;

2) svolgimento di un brano di didattica e tecnica stenografica comparata nei caratteri di uno dei tre sistemi riconosciuti.

Prove pratiche:

1) trascrizione accurata dal punto di vista calligrafico e ortografico di un brano di circa 600 sillabe, con i caratteri di ciascuno dei tre sistemi stenografici e con l'uso della abbreviazione logica per il sistema « Gabelsberger-Noe »;

2) trascrizione nei caratteri stenografici di uno solo dei detti tre sistemi per 15 minuti di seguito, di brani dettati alla velocità di circa 160 sillabe per i primi 5 minuti, alla velocità di circa 180 sillabe per altri 5 minuti e alla velocità di circa 200 sillabe per gli ultimi 5 minuti e quindi traduzione dello stenoscritto in caratteri comuni nel termine massimo di due ore dalla dettatura.

Le due prove pratiche debbono essere compiute nello stesso giorno.

Prove orali.

1) lettura di uno stenoscritto italiano a scelta della Commissione;

2) interrogazione di tecnica, didattica e di storia della stenografia (moderna) con particolare riguardo ai vari sistemi stenografici italiani oltre a quelli contemplati dal regio decreto 7 ottobre 1937, n. 1759;

3) lezione pratica su ciascuno dei tre sistemi di cui sopra su temi preparati dalla Commissione e sorteggiati dal candidato.

(3432)

Esami di abilitazione all'insegnamento della dattilografia nelle scuole e negli istituti di istruzione media

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, che approva il regolamento riguardante i concorsi e gli esami di abilitazione nelle scuole e negli istituti d'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1186, che approva i programmi stabiliti per tali concorsi ed esami di abilitazione;

Visto il regio decreto 4 febbraio 1943, n. 130, riguardante la ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento della dattilografia a prescindere dal titolo di studio di persone fornite dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 2 settembre 1946, n. 483, concernente l'aumento della tassa per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della dattilografia nelle scuole e negli istituti di istruzione media.

L'abilitazione si consegue solo per esami.

Gli esami avranno luogo soltanto in Roma presso l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo « Vincenzo Gioberti ».

Art. 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, purchè abbiano un'età non inferiore ad anni 21 compiuti alla data del presente bando.

Non è prescritto alcun limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione agli esami è prescritto il possesso del diploma di maturità classica o scientifica oppure di abilitazione tecnica o magistrale.

Sono equiparate ai titoli predetti, le licenze e i diplomi di scuola media di secondo grado, giusta l'ordinamento anteriore al 1933 e i diplomi conseguiti negli istituti commerciali, industriali e nautici e nelle scuole agrarie medie anteriormente al 1° ottobre 1933.

Le persone fornite di titolo legale di abilitazione all'insegnamento della stenografia per uno o più sistemi di ogni ordine e grado sono ammessi agli esami di abilitazione all'insegnamento della dattilografia anche se non posseggono i titoli di studio citati nel primo e nel secondo comma del presente articolo.

A coloro che saranno dichiarati abilitati sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento della dattilografia nelle scuole e negli istituti di istruzione media.

Art. 4.

Tutti i candidati sono tenuti al pagamento della tassa di L. 1000 mediante versamento diretto ad un procuratore del Registro, il quale ne rilascia apposita ricevuta su mod. 72-*A*, da allegarsi alla domanda.

Art. 5.

La domanda di ammissione da presentare nei modi e nei termini fissati dall'articolo seguente, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato, istituto che lo ha rilasciato, e luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame stesso.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al preside dell'Istituto presso il quale debbono sostenere gli esami, qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministro non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni sui mutamenti di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, adebitamente autenticato dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) originale, o copia autentica legalizzata, del titolo di studio, di cui all'art. 3 del bando;

c) ricevuta del pagamento della tassa mod. 72-*A* (e non vaglia) di L. 1000, rilasciata da un procuratore del Registro.

I documenti devono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme di detti documenti non sono necessarie se essi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dall'esame.

La tassa di cui alla lettera *c*) sarà rimborsata nel caso che gli esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo, o quando il candidato non abbia partecipato a nessuna delle prove scritte o grafiche.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 24, corredata di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al preside dell'Istituto tecnico « V. Gioberti », entro novanta giorni a datare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il preside dell'Istituto assegnerà ai candidati un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Sono esclusi dagli esami i candidati che non abbiano presentato la domanda entro il termine di scadenza suddetto o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti (compresa la tassa), o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato debitamente regolarizzati, i documenti di cui all'articolo precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'Istituto.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo non si accettano nuovi documenti, nè sono consentite sostituzioni anche parziali dei documenti presentati.

Art. 7.

Il preside dell'Istituto presso il quale la domanda è stata presentata decide dell'ammissione agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso entro il termine di quindici giorni al Ministro per la pubblica istruzione il quale decide definitivamente.

In mancanza di comunicazione di esclusione, i candidati si intenderanno senz'altro ammessi — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovranno intervenire alle prove scritte e grafiche nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*), senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del preside dell'Istituto.

Art. 8.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove d'esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta di non meno di tre membri. Alle eventuali sostituzioni di membri che vengono a mancare durante i lavori provvede il preside dell'Istituto.

Gli esami comprendono due prove scritte, una prova grafica, ed una prova orale.

La natura e le modalità delle singole prove sono stabilite dagli schemi di programmi (allegato *A*) approvati con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1186.

Sono dispensati dall'obbligo di sostenere la prova di cultura generale, prevista dalla lettera *A*, n. 1, del programma di esame per la abilitazione all'insegnamento della dattilografia di cui al precedente comma, i candidati che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 3, terzo comma.

Tutte le prove scritte e grafiche hanno inizio alle ore otto.

I giorni in cui si svolgeranno le prove orali saranno fissati dalle Commissioni giudicatrici.

La scelta dei temi è fatta dalla Commissione giudicatrice.

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 10 punti per ognuna delle prove di esame.

I candidati che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove scritte e grafiche non sono ammessi a sostenere le prove orali.

I candidati ammessi alle prove orali, saranno chiamati a gruppi con l'indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente, a mezzo di comunicazione del presidente della Commissione esaminatrice o del preside dell'Istituto.

Sono abilitati i candidati che conseguano una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle prove di esame.

Art. 10.

La relazione e gli atti della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, il quale, accertata la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti li approva e dispone la pubblicazione dei nomi degli abilitati nel bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero.

I diplomi di abilitazione, firmati dal Ministro per la pubblica istruzione, sono rilasciati agli interessati a cura del Ministero.

I candidati che abbiano conseguito l'abilitazione, per ottenere i suddetti diplomi, dovranno farne domanda in carta legale da L. 32 diretta al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie indicando con chiarezza nome e cognome, paternità, luogo e data di nascita, esami sostenuti e allegando una marca da bollo per tassa fissa da L. 32.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 32 al Ministero stesso Ufficio concorsi scuole medie dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito degli esami.

Art. 11.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, valgono le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185.

I provveditori agli studi ed i capi di istituto delle scuole medie daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 27 giugno 1951.

Il Ministro: GONELLA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

L'esame comprende due prove scritte, una prova grafica ed una prova orale che consiste in un colloquio e in una lezione.

A) Prove scritte:

1) svolgimento di un tema di cultura nel limite del programma di esame di lettere italiane per l'abilitazione tecnica.

Durata della prova 6 ore;

2) improvvisazione alla macchina per scrivere di una breve composizione di indole narrativa o di una lettera commerciale su facile tema proposto dalla Commissione esaminatrice

Durata della prova mezz'ora.

In queste prove non sarà permesso il cambiamento del foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

B) La prova grafica comprende tre saggi:

1) saggio di velocità: copiatura di un brano letterario.

Il candidato dovrà dimostrare di poter scrivere alla velocità di 240 battute al minuto primo circa quaranta parole valendosi delle dieci dita.

Durata di questa parte della prova: 10 minuti;

2) saggio di disposizione: copiatura di un brano letterario dialogato o di lettere o documenti commerciali in cui dovranno essere incolonnati numeri anche di sei cifre con decimali.

Durata di questa parte della prova: 30 minuti;

3) copiatura di una lettera commerciale o di un brano letterario nelle tre lingue: francese, tedesco, inglese, senza riguardo alla velocità.

Durata di questa parte della prova: 30 minuti.

C) Il colloquio della durata di 20 minuti, verte sui seguenti argomenti:

1) didattica della dattilografia cenni storici della macchina per scrivere;

2) la macchina sue parti e loro funzioni, guasti più comuni e come si possono riparare dal dattilografo; cambio del nastro; varie applicazioni della macchina da scrivere (copie multiple, poligrafo ed apparecchi riproduttori).

D) La lezione, di carattere teorico pratico, della durata di circa 20 minuti, verte sui programmi d'insegnamento delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica.

Il tema della lezione è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un unico gruppo di temi preparati dalla Commissione.

Nota. — La seconda prova scritta ed il primo saggio della prova grafica saranno svolti in uno stesso giorno, così pure il secondo ed il terzo saggio della prova grafica.

Il candidato dovrà indicare, nella domanda, quale tipo di macchina di fabbricazione italiana intende usare nelle prove di esame.

(3433)

Esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia nelle scuole e negli istituti di istruzione media

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, che approva il regolamento riguardante i concorsi e gli esami di abilitazione nelle scuole e negli istituti d'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1186, che approva i programmi stabiliti per tali concorsi ed esami di abilitazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 2 settembre 1946, n. 483, concernente l'aumento della tassa per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia nelle scuole e negli istituti di istruzione media. L'abilitazione si consegue solo per esami.

Gli esami avranno luogo soltanto in Roma presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Quintino Sella ».

Art. 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, purchè abbiano un'età non inferiore ad anni 21 compiuti alla data del presente bando.

Art. 3.

Per l'ammissione agli esami è prescritto il possesso del diploma di maturità classica o scientifica oppure di abilitazione tecnica o magistrale.

Sono equiparati ai titoli predetti, le licenze e i diplomi di scuola media di secondo grado, giusta l'ordinamento anteriore al 1933 e i diplomi conseguiti negli istituti commerciali industriali e nautici e nelle scuole agrarie medie anteriormente al 1° ottobre 1933.

A coloro che saranno dichiarati abilitati sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento della calligrafia nelle scuole e negli istituti d'istruzione media.

Art. 4.

Tutti i candidati sono tenuti al pagamento della tassa di L. 1000 mediante versamento diretto ad un procuratore del Registro, il quale ne rilascia apposita ricevuta, su mod. 72-*A*, da allegarsi alla domanda.

Art. 5.

La domanda di ammissione da presentare nei modi e nei termini fissati dall'articolo seguente, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato, istituto che lo ha rilasciato, e luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame stesso.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al preside dell'istituto presso il quale debbono sostenere gli esami, qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni sui mutamenti di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, debitamente autenticato dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) originale, o copia autentica legalizzata, del titolo di studio, di cui all'art. 3 del presente bando;

c) ricevuta del pagamento della tassa mod. 72-*A* (e non vaglia) di L. 1000, rilasciata da un procuratore del Registro.

I documenti devono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme di detti documenti non sono necessarie se essi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dall'esame.

La tassa di cui alla lettera *c*) sarà rimborsata nel caso che gli esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo, o quando il candidato non abbia partecipato a nessuna delle prove scritte o grafiche.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Art. 6.

Le domande di ammissione redatte su carta bollata da L. 24 corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al preside dell'Istituto tecnico « Quintino Sella » entro novanta giorni a datare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il preside dell'Istituto assegnerà ai candidati un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Sono esclusi dagli esami i candidati che non abbiano presentato la domanda entro il termine di scadenza suddetto o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti (compresa la tassa); o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato debitamente regolarizzati, i documenti di cui all'articolo precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'Istituto.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo non si accettano nuovi documenti, nè sono consentite sostituzioni anche parziali dei documenti presentati.

Art. 7.

Il preside dell'Istituto presso il quale la domanda è stata presentata decide dell'ammissione agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso entro il termine di quindici giorni al Ministro per la pubblica istruzione il quale decide definitivamente.

In mancanza di comunicazione di esclusione, i candidati si intenderanno senz'altro ammessi — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovranno intervenire alle prove scritte e grafiche nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*), senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del preside dell'Istituto.

Art. 8.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta di non meno di tre membri. Alle eventuali sostituzioni di membri che vengono a mancare durante i lavori provvede il preside dell'Istituto.

Gli esami comprendono una prova scritta, due prove grafiche ed una prova orale.

La natura e le modalità delle singole prove sono stabilite dagli schemi di programmi (allegato *A*) approvati con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1186.

Tutte le prove scritte e grafiche hanno inizio alle ore otto.

I giorni in cui si svolgeranno le prove orali saranno fissati dalle Commissioni giudicatrici.

La scelta dei temi è fatta dalla Commissione giudicatrice.

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 10 punti per ognuna delle prove di esame.

I candidati che non raggiungano almeno sei decimi dei voti in ciascuna delle prove scritte e grafiche non sono ammessi a sostenere le prove orali.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente, a mezzo di comunicazione del presidente della Commissione esaminatrice o del preside dell'Istituto.

Sono abilitati i candidati che conseguano una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle prove di esame.

Art. 10.

La relazione e gli atti della Commissione esaminatrice sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, il quale accertata la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti, li approva e dispone la pubblicazione dei nomi degli abilitati nel bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero.

I diplomi di abilitazione, firmati dal Ministro per la pubblica istruzione, sono rilasciati agli interessati a cura del Ministero.

I candidati che abbiano conseguito l'abilitazione, per ottenere i suddetti diplomi, dovranno farne domanda in carta legale da L. 32 diretta al Ministero della pubblica istruzione — Ufficio concorsi scuole medie — indicando con chiarezza nome e cognome, paternità, luogo e data di nascita, esami sostenuti e allegando una marca da bollo per tassa fissa da L. 32.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 32 al Ministero stesso — Ufficio concorsi scuole medie — dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito degli esami.

Art. 11.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, valgono le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185.

I provveditori agli studi ed i capi di istituto delle scuole medie daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 27 giugno 1951

Il Ministro: GONELLA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

L'esame comprende una prova scritta, due prove grafiche ed una prova orale, che consiste in un colloquio e in una lezione:

A) La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura nei limiti del programma di esame di lettere italiane per l'abilitazione tecnica.

Durata della prova 6 ore.

B) Prove grafiche:

La prima prova grafica consta di tre parti:

1) esecuzione di non meno di dieci righe di scrittura in carattere « corsivo » calligrafico sotto dettatura;

2) esecuzione in carattere « inglese » posato dell'alfabeto minuscolo (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche;

3) saggio, da stabilirsi dalla Commissione esaminatrice, di un insieme di caratteri (intestazione di genere commerciale, frontespizio, ecc.) opportunamente scelti dal candidato fra quelli scolastici, cioè: « italiano », « inglese », « rotondo », « stampatello », « gotico ».

Con questo saggio il candidato dovrà dar prova della sua perizia nella estetica distribuzione delle varie scritture.

Durata complessiva della prova: 5 ore.

La seconda prova grafica consta di due parti:

1) esecuzione di due saggi: uno di « cancelleresco » (corpo medio minimo mm. 8), l'altro di « gotico delle pergamene » (corpo medio mm. 8) consistente ciascuno nella scrittura di almeno 10 parole scelte dal candidato con differenti iniziali maiuscole;

2) esecuzione di alcune lettere di carattere « romano » (altezza minima mm. 4) scelte dalla Commissione.

Allo scopo di mostrare maggiormente le proprie attitudini artistiche, il candidato ha facoltà di integrare i saggi della seconda prova grafica con altro saggio a sua scelta di caratteri semplici e decorati diversi da quelli eseguiti nelle prove stesse.

I saggi delle prove grafiche debbono essere eseguiti su fogli di cartoncino del formato cm. 25 per 35, ad eccezione di quello indicato al n. 1) della prima prova per il quale va usata carta protocollo non rigata.

Per l'esecuzione delle prove grafiche non possono essere consultati modelli o calchi preparati in precedenza.

C) Prova orale:

La prova orale consta di due parti:

1) discussione intorno agli elaborati;

2) conversazioni con eventuali illustrazioni grafiche alla lavagna sulle seguenti materie:

Nozioni storiche intorno alle scritture usate nelle varie epoche, con particolare riguardo all'Italia. Strumenti e materiali adoperati nelle scritture antiche e moderne.

Invenzione ed arte della stampa; caratteri tipografici più usati; Aldo Manunzio.

Sviluppo dell'arte calligrafica: i più notevoli trattati di calligrafia antichi e moderni.

Cenni sulla miniatura dei codici ed i più pregiati codici miniati italiani e stranieri.

Scritture calligrafiche diritte ed inclinate più in uso. Teoria dei criteri del candidato per l'insegnamento di esse nei vari ordini di scuole.

Elementi caratteristici dei vari stili ornamentali.

Applicazione delle scritture alle arti decorative moderne, con particolare riguardo a quelle tipografiche (decorazioni del libro).

Arti grafiche: xilografia, calcografia, litografia, incisioni fotomeccaniche.

D) Lezione:

La lezione di carattere teorico, della durata di circa 20 minuti, verte sui programmi d'insegnamento delle scuole ed istituti di istruzione tecnica.

Il tema è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un unico gruppo di temi preparati dalla Commissione.

Con la lezione il candidato non solo deve dar prova di abilità didattica, ma anche di sapersi servire opportunamente della lavagna per scrivervi a fine di insegnamento collettivo i vari caratteri e per mettere occasionalmente in evidenza la conformazione e le particolarità dei loro elementi.

(3434)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.